

Milano, 23 aprile 2020

Prot. 34

Spett.le

Ministero Sviluppo Economico

urp@pec.mise.gov.it
[dgai.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.dg@pec.mise.gov.it)
dgrob.div01@pec.mise.gov.it

Oggetto: Decreto Liquidità – Finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI.

In data 8 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto Liquidità recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*”.

Detto decreto ha data la possibilità alle Imprese colpite dall’epidemia COVID – 19 con sede in Italia di richiedere finanziamenti garantiti dallo Stato (Fondo Garanzia per PMI) per il tramite degli Istituti Bancari.

Le Banche e gli Istituti di Credito stanno rigettando le richieste avanzate dagli Agenti di assicurazione, sostenendo che l’attività di distribuzione assicurativa rientra tra le attività economiche escluse dall’operatività del Fondo di Garanzia.

Gli Agenti di assicurazioni sono soggetti che, come persone fisiche o persone giuridiche, esercitano l’attività di distribuzione assicurativa per conto di Imprese di assicurazione.

Sono soggetti autonomi e distinti dalle Imprese di assicurazioni che gli conferiscono mandato di agenzia e sono di fatto identificabili come PMI secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n.361 del 6 maggio 2003.

Le domande di accesso alla garanzia del Fondo presentate per tali attività, che di fatto rientrano nella classificazione ATECO 2007 “K- Attività finanziarie e assicurative”, vengono rigettate sulla base della seguente considerazione: si tratta di attività escluse dal beneficio dello strumento statale in questione.

Segnaliamo che sullo stesso sito del Fondo di Garanzia non viene rinvenuta alcuna esclusione delle attività assicurative, limitandosi esclusivamente ad indicare l’esclusione delle attività finanziarie nella sezione relativa ai soggetti garantiti dall’operatività del suddetto Fondo.

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Liquidità non prevede alcuna esclusione con riferimento a tale settore di attività;
- che la *ratio* dell'intervento ministeriale è da individuarsi nel necessario sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza sanitaria in atto;
- che le Agenzie di assicurazioni sono piccole e medie imprese fortemente colpite nella loro attività produttiva dall'emergenza sanitaria in atto;
- che la mancata erogazione di detto sostegno mette in serie difficoltà economiche queste realtà imprenditoriali per la carenza della liquidità necessaria a sostenere l'intera realtà organizzativa in cui, tra l'altro, operano diverse migliaia di dipendenti e collaboratori autonomi;

CONSIDERATO QUANTO SOPRA SI CHIEDE

- di apportare i necessari correttivi volti ad includere l'attività delle agenzie di assicurazione tra le attività per le quali è consentito l'accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI previste dal DL n.18/2020 e n.23/2020;
- di tenere conto di quanto illustrato ai fini dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Davide Nicolao
